

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

(OPEn)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 2016¹ sull'energia (LEne),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, la quale è finanziata dal supplemento di rete ai sensi dell'articolo 35 LEne.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:

- a. *impianto ibrido*: impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
- b. *biomassa*: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici. Fanno parte della biomassa anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
- c. *gas biogeno*: gas prodotto dalla biomassa;
- d. *produzione netta*: quantità di energia ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del sull'energia (OEn)²;
- e. *calore residuo*: perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti; eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
- f. *cogenerazione (COGE)*: produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile

Art. 3 Nuovi impianti

¹ Sono considerati nuovi impianti:

- a. negli impianti idroelettrici: impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico;
- b. nelle altre tecnologie: impianti che sono costruiti per la prima volta in un'ubicazione.

² È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente.

³ L'Organo di esecuzione decide d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia se l'impianto sia da considerarsi nuovo o no.

Art. 4 Potenza dell'impianto

La potenza di un impianto si determina in virtù dell'articolo 14 OEn³.

Art. 5 Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto

Se successivamente all'inoltro della domanda l'avente diritto cambia, occorre un'immediata notifica da parte dell'avente diritto precedente all'autorità competente per valutare la domanda. Senza notifica la remunerazione, il contributo d'investimento e il premio di mercato vengono versati all'avente diritto precedente.

Art. 6 Dati d'esercizio

¹ Il gestore di un impianto per il quale ottiene una remunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto vigente o un diritto anteriore, oppure un finanziamento dei costi supplementari secondo un diritto anteriore, deve consentire all'UFE e all'Organo d'esecuzione, se lo richiedono, di prendere visione dei dati d'esercizio dell'impianto.

RS

- 1 RS 730.0
- 2 RS 730.01
- 3 RS 730.01

² Il gestore di un impianto, per il quale ha ottenuto una remunerazione unica o un contributo d'investimento, deve consentire all'UFE, su richiesta, di prendere visione dei dati d'esercizio dell'impianto. Nel caso degli impianti fotovoltaici esso deve inoltre garantire all'Organo d'esecuzione di prendere visione di tali dati, se quest'ultimo lo richiede.

Art. 7 Categorie d'impianti fotovoltaici

¹ Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi nelle categorie seguenti:

- a. impianti integrati;
- b. impianti annessi o isolati.

² Per impianti integrati s'intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.

Art. 8 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni

¹ Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono impianti con una potenza a partire da 100 kW.

² Per impianti di piccole dimensioni s'intendono:

- a. impianti con una potenza inferiore a 100 kW;
- b. impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l'ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.

³ Se il gestore di un impianto ai sensi del capoverso 1 rinuncia alla remunerazione del contributo legato alla potenza per la potenza a partire da 100 kW, l'impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.

Art. 9 Diritto di opzione nel caso di impianti fotovoltaici

¹ I gestori di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni con una potenza fino a 50 MW possono scegliere se richiedere una remunerazione per l'immissione di elettricità o una remunerazione unica.

² Essi esercitano tale diritto di opzione in modo definitivo con l'inoltro della domanda per l'una o l'altra tipologia di promozione. È fatta salva una domanda per una remunerazione unica per gli impianti di piccole dimensioni dopo la messa in esercizio dell'impianto (art. 45).

Art. 10 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici

Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore ai sensi degli articoli 19 capoverso 4 lettera a e 24 capoverso 1 lettera b numero 2 LEn:

- a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
- b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, nella misura in cui non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
- c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria;
- d. impianti che vengono costruiti in relazione con altri interventi nelle acque come le rinaturazioni e le misure di protezione contro le piene, nella misura in cui venga raggiunta un'ecologia delle acque migliore nel complesso rispetto allo stato attuale.

Art. 11 Consumo proprio

Per il consumo proprio e il raggruppamento ai fini del consumo proprio valgono le disposizioni della sezione 2 del capitolo 4 dell'OEn⁴.

Capitolo 2: Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12 Requisiti generali

Le condizioni di raccordo ai sensi dell'articolo 11 OEn⁵ e la determinazione della quantità di elettricità da remunerare ai sensi dell'articolo 12 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 13 Garanzia di origine e plusvalore ecologico

¹ I gestori degli impianti nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità devono trasferire all'Organo d'esecuzione le garanzie di origine registrate.

² Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 25).

⁴ RS 730.01

⁵ RS 730.01

Art. 14 Partecipazione degli impianti fotovoltaici

Al sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

Sezione 2: Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento**Art. 15** Commercializzazione diretta

¹ Dall'obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti nuovi con una potenza inferiore a 30 kW.

² I gestori degli impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una remunerazione conformemente al diritto anteriore, devono passare alla commercializzazione diretta.

³ Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento rispettando un termine di notifica di tre mesi per la fine di un trimestre. Il ritorno all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.

Art. 16 Prezzo di mercato di riferimento

¹ Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

² Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera.

³ L'UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.

Art. 17 Tassi di remunerazione e loro adeguamento

¹ I tassi di remunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

² Il tasso di remunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di remunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.

³ I tassi di remunerazione vengono verificati regolarmente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

Art. 18 Durata della remunerazione e requisiti minimi

¹ La durata di remunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

² La durata di remunerazione inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna remunerazione per l'impianto in questione.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa**Art. 19** Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda tesa a partecipare al sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità è la data di inoltro.

² Se non tutte le domande inoltrate in uno stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

Art. 20 Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui essi non soddisfino manifestamente i requisiti per il diritto.

² L'Organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.

³ Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.

Art. 21 Smantellamento delle liste d'attesa

¹ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.

Capoverso 2 variante A:

² Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione di volta in volta secondo la data di inoltro della domanda nel seguente ordine:

- a. gli impianti che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- b. gli impianti che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2015;
- c. gli altri progetti.

Capoverso 2 variante B:

- ² Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di inoltro della domanda.
- ³ Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine:
- gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di notifica,
 - gli altri progetti: secondo la data di inoltro della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 22 Domanda

- ¹ La domanda ai fini della partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità va inoltrata all'Organo d'esecuzione.
- ² Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti ai sensi degli allegati 1.1–1.5.

Art. 23 Garanzia di principio

- ¹ Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e se vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'Organo d'esecuzione dispone la partecipazione dell'impianto al sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo una garanzia di principio.
- ² Tale garanzia non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie al progetto.

Art. 24 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica

- ¹ A seguito della ricezione della garanzia, il richiedente deve raggiungere nel rispetto dei termini stati di avanzamento del progetto e mettere in esercizio l'impianto ai sensi dell'articolo 23.
- ² Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i pertinenti termini validi sono determinati negli allegati 1.1–1.5.
- ³ Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta, l'Organo d'esecuzione può prorogarli. La domanda va inoltrata per iscritto entro la scadenza del termine in questione.
- ⁴ Il richiedente è tenuto a notificare per iscritto di volta in volta entro due settimane gli stati di avanzamento del progetto raggiunti.
- ⁵ Egli è tenuto a inoltrare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio. In caso di mancata notifica, fino al momento in cui essa non viene presentata ha diritto unicamente alla remunerazione del prezzo di mercato.

Art. 25 Partecipazione definitiva al sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità

- ¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio, l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'Organo d'esecuzione dispone segnatamente:
- l'entrata nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità;
 - se l'impianto è nella commercializzazione diretta o se viene remunerato al prezzo di mercato di riferimento; e
 - l'ammontare del tasso di remunerazione.
- ² L'Organo d'esecuzione respinge la domanda ai fini della partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, se:
- non sussistono i requisiti per il diritto;
 - il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d'avanzamento del progetto o di messa in esercizio;
 - l'ubicazione dell'impianto diverge in misura considerevole da quanto indicato nella domanda.
- ³ Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l'Organo d'esecuzione emana direttamente una decisione ai sensi del capoverso 1, se la persona in questione ha inoltrato la notifica completa di messa in esercizio.

Art. 26 Uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità

- ¹ Un'uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità è possibile in ogni momento rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre.
- ² Una nuova partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione è esclusa.

Art. 27 Versamento della remunerazione

- ¹ L'Organo d'esecuzione versa trimestralmente:
- ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l'immissione di elettricità;
 - ai gestori che immettono l'elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.
- ² Se per i versamenti ai sensi del capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l'Organo d'esecuzione versa la remunerazione pro rata nel corso dell'anno. Il saldo lo versa nel corso dell'anno successivo.

³ L'Organo d'esecuzione riscuote dal gestore l'importo versato in eccesso senza interessi in rapporto all'effettiva produzione. Esso può anche computare tale importo nel periodo di pagamento successivo.

⁴ Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di remunerazione, l'Organo d'esecuzione fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

⁵ La remunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale la durata di remunerazione scade.

Art. 28 Rifiuto della remunerazione

¹ Se il gestore non inoltra per tempo le informazioni necessarie, il diritto alla remunerazione decade parimenti fino a quando le informazioni pertinenti non sono state inoltrate.

² Se il gestore non rispetta le direttive legali, il diritto alla remunerazione decade, fino a quando egli non rispetta nuovamente le direttive.

Art. 29 Indennizzo di sfruttamento per il ritiro dell'elettricità

¹ Il gruppo di bilancio che ritira l'elettricità dagli impianti i cui gestori vendono l'elettricità direttamente sul mercato ottiene dall'Organo d'esecuzione per kWh trimestralmente un indennizzo di sfruttamento equivalente a:

- a. 0,55 centesimi negli impianti fotovoltaici e a energia eolica;
- b. 0,28 centesimi negli impianti idroelettrici;
- c. 0,22 centesimi negli impianti a biomassa.

² Il gruppo di bilancio che ritira l'elettricità prodotta da impianti i cui gestori immettono l'elettricità nella rete al prezzo di mercato di riferimento e che si avvalgono di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente, ottiene trimestralmente dall'Organo d'esecuzione per kWh un indennizzo di sfruttamento equivalente a:

- a. 0,38 centesimi negli impianti fotovoltaici e a energia eolica;
- b. 0,2 centesimi negli impianti idroelettrici;
- c. 0,15 centesimi negli impianti a biomassa.

Art. 30 Versamento del prezzo di mercato di riferimento

Per l'elettricità prodotta da impianti che immettono in rete al prezzo di mercato di riferimento, sono tenuti a versare il prezzo di mercato di riferimento all'Organo d'esecuzione:

- a. il pertinente gruppo di bilancio negli impianti dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico o di un sistema di misurazione intelligente;
- b. il pertinente gestore di rete negli impianti che non sono dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico o di un sistema di misurazione intelligente.

Art. 31 Gruppo di bilancio e gestore di rete

¹ Se il gestore che immette elettricità in rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente, non trova alcun accordo con un gruppo di bilancio per il ritiro della sua produzione, l'impianto viene assegnato al gruppo di bilancio del gestore di rete presso l'ubicazione dell'impianto.

² I gruppi di bilancio comunicano all'Organo d'esecuzione i gestori di rete a loro assegnati. Se un gestore di rete cambia il gruppo di bilancio, il nuovo gruppo di bilancio è tenuto a comunicarlo immediatamente per iscritto all'Organo d'esecuzione.

³ I gestori, che vendono la loro elettricità direttamente sul mercato (art. 21 L'Ene) notificano all'Organo d'esecuzione a quale gruppo di bilancio è assegnato il loro impianto. Se un gestore cambia il gruppo di bilancio, è tenuto a comunicarlo per iscritto con un mese di anticipo all'Organo d'esecuzione.

Art. 32 Ampliamenti o rinnovamenti successivi

¹ Il gestore di un impianto per il quale ha ottenuto una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all'Organo d'esecuzione gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno entro un mese dalla loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che devono essere effettuate all'impianto precedente.

² La durata di remunerazione non viene prorogata mediante un ampliamento o un rinnovamento successivo.

³ Negli impianti fotovoltaici il tasso di remunerazione originario dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento viene ridotto proporzionalmente per rapporto all'ulteriore potenza installata.

⁴ In caso di mancata notifica o se la notifica non avviene entro il termine ai sensi del capoverso 1, il gestore è tenuto a restituire all'Organo d'esecuzione senza interessi la differenza tra la remunerazione ottenuta e la remunerazione calcolata secondo il capoverso 3.

Art. 33 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti minimi

¹ Se i requisiti minimi non vengono rispettati, il premio di immissione in rete viene temporaneamente sospeso. Per il periodo di valutazione in questione, l'impianto viene remunerato retroattivamente al prezzo di mercato di riferimento. La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all'Organo d'esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.

² Se i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti, il premio per l'immissione in rete viene versato successivamente alla fine dell'anno civile senza interessi.

³ Se per il mancato rispetto dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al produttore, quest'ultimo può illustrare all'Organo d'esecuzione le misure che intende adottare affinché i requisiti minimi siano nuovamente rispettati.

⁴ A questo scopo l'Organo d'esecuzione può concedergli un termine appropriato per le misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio per l'immissione in rete, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.

⁵ Se, decorso il termine, i requisiti minimi non sono stati soddisfatti per un intero periodo di valutazione, l'impianto viene remunerato retroattivamente, per il periodo successivo allo scadere del termine, al relativo prezzo di mercato di riferimento. La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita. Essa può essere compensata con prestazioni future.

Art. 34 Uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità

¹ L'Organo d'esecuzione dispone l'uscita di un gestore dal sistema di remunerazione per l'immissione in rete, se:

- a. non sono rispettati ripetutamente i requisiti minimi e l'impianto è stato remunerato per tre anni civili di seguito per almeno un periodo di valutazione al prezzo di mercato di riferimento;
- b. non sono rispettati i requisiti minimi a un anno dalla scadenza del termine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4;

² Una nuova partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione in rete è esclusa.

Capitolo 3: Disposizioni generali sulla remunerazione unica e sui contributi d'investimento

Art. 35 Esclusione del contributo d'investimento

Fintantoché un impianto ottiene un finanziamento dei costi supplementari ai sensi dell'articolo 73 capoverso 4 LEn e una remunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica non è possibile accordargli né una remunerazione unica né un contributo d'investimento.

Art. 36 Autorizzazione di inizio anticipato dei lavori

L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici e a biomassa, se l'attendere una garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d'investimento.

Art. 37 Requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento degli impianti

¹ Un impianto per il quale sono stati versati una remunerazione unica o un contributo d'investimento deve essere sottoposto, una volta ottenuti la remunerazione o il contributo d'investimento, a una manutenzione, per almeno la durata determinata qui di seguito, in modo che sia garantito un esercizio regolare:

- a. 15 anni nel caso di impianti fotovoltaici, d'incenerimento dei rifiuti e idroelettrici;
- b. 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di impianti a combustione a legna d'importanza regionale.

² Gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere esercitati durante almeno 15 anni in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all'ubicazione e all'orientamento.

Art. 38 Restituzione della remunerazione unica e dei contributi d'investimento

¹ Per la restituzione della remunerazione unica e dei contributi d'investimento si applicano per analogia gli articoli 28-30 della legge del 5 ottobre 1990⁶ sui sussidi.

² La restituzione della remunerazione unica o dei contributi d'investimento è richiesta interamente o parzialmente segnatamente quando non sussistono o non sussistono più i requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento ai sensi dell'articolo 37.

³ Può inoltre essere richiesta la restituzione della remunerazione unica o dei contributi d'investimento quando le condizioni del mercato dell'energia determinano una redditività eccessiva.

Art. 39 Termine di attesa

¹ La durata minima durante la quale il gestore non può chiedere un'altra remunerazione unica o altri contributi d'investimento ammonta a:

- a. 15 anni nel caso di impianti fotovoltaici e di impianti d'incenerimento dei rifiuti;
- b. 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di centrali elettriche a legna di importanza regionale.

² Tale durata minima non vale per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore ha ottenuto una remunerazione conformemente al diritto anteriore.

Capitolo 4: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 40 Dimensione minima e limite superiore di potenza per il versamento di una remunerazione unica

Una remunerazione unica viene versata per gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kW fino al massimo 50 MW.

⁶ RS 616.1

Art. 41 Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento di un impianto

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole, se la potenza dell'impianto è stata aumentata di almeno 2 kW a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento.

Art. 42 Calcolo della remunerazione unica e adeguamento degli importi

¹ La remunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza.

² Gli importi sono determinati nell'allegato 2.1. Il DATEC li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso chiede al Consiglio federale di adeguarli.

³ Per gli impianti di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dal 1° gennaio 2013 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.

⁴ Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all'aumento della potenza raggiunta con l'ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base.

⁵ Se un impianto viene ampliato già prima dell'ottenimento della remunerazione unica, il contributo di base viene versato per l'elemento dell'impianto messo in esercizio per primo e il contributo d'investimento conformemente alla data di messa in esercizio dei singoli elementi dell'impianto.

⁶ Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l'articolo 7, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderati in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in base agli elementi della potenza per categoria.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa**Art. 43** Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di inoltro della domanda.

² Se non tutte le domande inoltrate in uno stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza supplementare.

Art. 44 Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di inoltro della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui essi non soddisfino manifestamente i requisiti per il diritto.

² L'Organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

³ Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti di piccole dimensioni e una lista d'attesa per gli impianti di grandi dimensioni.

⁴ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE fissa dei contingenti secondo i quali possono essere presi in considerazione i progetti nelle liste d'attesa degli impianti di piccole e di grandi dimensioni.

Sezione 3: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni**Art. 45** Domanda

¹ La domanda ai fini dell'ottenimento di una remunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni deve essere inoltrata all'Organo d'esecuzione dopo la messa in esercizio dell'impianto.

² Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti ai sensi dell'allegato 2.1 numero 3.

³ Nella domanda i gestori di impianti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 devono comunicare all'Organo d'esecuzione che intendono rinunciare alla remunerazione del contributo legato alla potenza a partire dalla potenza di 100 kW.

⁴ Se il gestore per lo stesso impianto ha già inoltrato una domanda ai sensi dell'articolo 22 o 47, questa domanda è considerata ritirata con la domanda ai sensi del capoverso 1.

Art. 46 Determinazione della remunerazione unica

Se l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione sufficienti risorse ai fini della presa in considerazione, l'Organo d'esecuzione determina l'ammontare della remunerazione unica sulla base dei contributi contemplati nell'allegato 2.1.

Sezione 4: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni**Art. 47** Domanda

¹ La domanda ai fini dell'ottenimento di una remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni deve essere inoltrata all'Organo d'esecuzione.

² Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti ai sensi dell'allegato 2.1 numero 4.1.

³ Se in seguito all'inoltro della domanda la categoria o la potenza dell'impianto progettato subiscono delle modifiche, il richiedente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'Organo d'esecuzione.

Art. 48 Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'Organo d'esecuzione accorda la remunerazione unica in forza di una garanzia di principio e determina il contributo massimo sulla base della potenza menzionata nella domanda e degli importi fissati nell'allegato 2.1.

Art. 49 Termine e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi entro 12 mesi dalla garanzia di principio ai sensi dell'articolo 48.

² La messa in esercizio deve essere notificata all'Organo d'esecuzione al più tardi entro 3 mesi dalla messa in esercizio.

³ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti ai sensi dell'allegato 2.1 numero 4.2.

⁴ Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'Organo d'esecuzione può, su richiesta, prorogarlo. La domanda deve essere inoltrata prima della scadenza del termine.

⁵ L'Organo d'esecuzione revoca la garanzia di principio ai sensi dell'articolo 48 e non versa alcuna remunerazione unica, se la messa in esercizio non è avvenuta entro i termini.

⁶ Esso può revocare la garanzia di principio ai sensi dell'articolo 48 anche quando la messa in esercizio non gli è stata notificata al più tardi entro tre mesi dalla messa in esercizio.

Art. 50 Determinazione definitiva della remunerazione unica

¹ A seguito della ricezione della notifica completa di messa in esercizio, l'Organo di esecuzione stabilisce sulla base dei dati autentici dell'impianto nell'ambito delle garanzie di origine l'ammontare definitivo della remunerazione unica. Il contributo massimo determinato nella garanzia di principio ai sensi dell'articolo 48 non deve essere superato.

² Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti, ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la remunerazione unica con garanzia di principio, l'Organo d'esecuzione emana direttamente una decisione ai sensi del capoverso 1, allorquando la persona in questione ha inoltrato la notifica completa di messa in esercizio.

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 51** Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

¹ L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, quando mediante misure edili:

- a. la portata massima normale dell'acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento;
- b. il dislivello lordo medio viene aumentato di almeno il 10 per cento;
- c. viene utilizzata altra acqua equivalente ad almeno il 10 per cento della media della quantità di acqua annua utilizzata negli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento;
- d. il volume utile subisce un aumento pari ad almeno il 15 per cento; o
- e. la produzione netta annua rapportata alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento viene aumentata di almeno il 20 per cento o di 30 GWh.

² Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole, se:

- a. almeno una componente principale quali la presa d'acqua, le opere di sbarramento, i serbatoi di accumulo, le condotte in pressione, le macchine o l'equipaggiamento elettromeccanico dell'impianto devono essere sostituiti o interamente risanati; e
- b. l'investimento ammonta ad almeno 10 cent. /kWh della produzione netta media raggiunta in uno degli ultimi cinque anni d'esercizio completi.

Art. 52 Importi

¹ L'UFE determina il contributo d'investimento per ciascun impianto individualmente ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 LEne.

² Negli impianti con una potenza massima equivalente a 10MW il contributo d'investimento ammonta al massimo a:

- a. 60 per cento dei costi d'investimento computabili per gli ampliamenti considerevoli;
- b. 40 per cento dei costi d'investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli.

³ Negli impianti con una potenza maggiore di 10 MW il contributo d'investimento massimo ammonta a:

- a. 40 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli;
- b. 20 per cento dei costi d'investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli.

⁴ IL DATEC verifica gli importi almeno ogni cinque anni. In caso di mutamento considerevole delle circostanze, esso chiede al Consiglio federale di adeguarli.

⁵ Negli impianti idroelettrici sul confine, il contributo d'investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d'attesa

Art. 53 Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s'intende ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelettrico con una potenza massima equivalente a 10 MW, è la data di inoltro della domanda.

² Se non tutte le domande inoltrate in uno stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità.

Art. 54 Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui essi non soddisfino manifestamente i requisiti per il diritto.

² L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di inoltro della domanda.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW

Art. 55 Risorse disponibili

¹ Le risorse che possono essere utilizzate per i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW (art. 38 cpv. 2 OEn⁷) vengono attribuite ogni quattro anni.

² Il quadriennio inizia il 1° gennaio dell'anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 30 giugno 2022, il 30 giugno 2026 e il 30 giugno 2030.

Art. 56 Ordine di presa in considerazione

¹ Se tutte le domande inoltrate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, anche le domande inoltrate successivamente possono essere prese correntemente in considerazione, fino a quando le risorse previste per tale quadriennio sono esaurite.

² Se non tutte le domande inoltrate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata alle risorse da versare in qualità di contributo d'investimento.

³ Se tutte le domande ai fini dell'ottenimento di un contributo d'investimento per impianti nuovi e ampliamenti inoltrate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, vengono presi in considerazione i progetti per la realizzazione di rinnovamenti. Vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata alle risorse da versare in qualità di contributo d'investimento.

⁴ Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione, vengono sottoposte a una nuova valutazione di volta in volta nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande conformemente ai capoversi 1 e 3, nella misura in cui non vengano ritirate nel frattempo.

⁵ Se le risorse riservate per un progetto non vengono utilizzate, esse vengono impiegate correntemente per la presa in considerazione di progetti secondo l'ordine sancito nei capoversi 1 - 3.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 57 Domanda

¹ La domanda ai fini dell'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere inoltrata all'UFE.

² Essa può essere inoltrata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione cresciuta in giudicato, o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti ai sensi dell'allegato 2.2.

Art. 58 Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili considerando i maggiori costi non ammortizzabili previsti;
- l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
- entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- il piano di pagamento ai sensi dell'articolo 64;
- il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

⁷ RS 730.01

Art. 59 Notifica di messa in esercizio

¹ Dopo la messa in esercizio, occorre inoltrare all'UFE una notifica di messa in esercizio.

² Questa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. la data di messa in esercizio;
- b. il verbale di collaudo;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda.

Art. 60 Notifica della conclusione dei lavori

¹ Al più tardi entro un anno dalla messa in esercizio occorre inoltrare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

² Questa deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili.

Art. 61 Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per l'inoltro della notifica di conclusione dei lavori, se:

- a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e
- b. la domanda viene inoltrata prima della scadenza del termine.

Art. 62 Notifica della produzione netta

Dopo il quinto anno d'esercizio intero, occorre notificare all'UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.

Art. 63 Determinazione definitiva del contributo d'investimento

¹ Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l'UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.

² I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base della produzione netta media annua notificata, dell'attuale scenario dei prezzi e dell'attuale tasso d'interesse calcolatorio.

³ Sulla base dell'esito della verifica ai sensi del capoverso 1 e del calcolo ai sensi del capoverso 2 viene determinato l'ammontare definitivo del contributo d'investimento.

⁴ Se la produzione netta annuale media è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d'investimento può essere ridotto adeguatamente.

Art. 64 Versamento scaglionato del contributo d'investimento

¹ Il contributo d'investimento è versato in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nella garanzia di principio ai sensi dell'articolo 58 (piano di pagamento).

³ La prima tranche può essere versata non prima dell'inizio dei lavori. Se ai sensi dell'articolo 36 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio ai sensi dell'articolo 58.

⁴ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio in virtù dell'articolo 58.

Sezione 5: Criteri di calcolo**Art. 65** Costi d'investimento computabili

¹ Per il calcolo del contributo d'investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché le prestazioni proprie del gestore, nella misura in cui:

- a. sono generati in diretto rapporto con gli elementi dell'impianto necessari alla produzione di elettricità e vengono dichiarati;
- b. sono direttamente necessari all'aumento e al mantenimento della produzione di elettricità;
- c. sono appropriati; e
- d. sono eseguiti in modo efficiente.

² I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all'ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili.

³ Le prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono soltanto computabili se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.

Art. 66 Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

- a. che sono stati generati prima della garanzia di principio o dell'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori dell'UFE ai fini della costruzione degli elementi dell'impianto;
- b. che vengono remunerati in altro modo come segnatamente i costi per le misure ai sensi dell'articolo 38a della legge federale del 24 gennaio 1997 sulla protezione delle acque⁸ (LPAc) e dell'articolo 10 della legge federale sulla pesca⁹ (LFSP).

Art. 67 Costi di produzione capitalizzati

¹ I costi di produzione si compongono di:

- a. costi d'investimento computabili;
- b. costi per l'esercizio dell'impianto, la manutenzione nonché altri costi d'esercizio;
- c. reinvestimenti;
- d. altri costi, in particolare i costi per l'energia che le eventuali pompe d'alimentazione necessitano ai prezzi di mercato e i costi legati alla sostituzione dell'accumulo di acqua;
- e. i costi per i canoni per i diritti d'acqua conformemente alle norme legali valide di volta in volta;
- f. i costi del capitale;
- g. le imposte dirette, nella misura in cui la persona interessata non sia esonerata dalle imposte.

² I costi ai sensi del capoverso 1 lettera b vengono computati complessivamente il 2 per cento dei costi d'investimento all'anno.

³ I costi del capitale si calcolano moltiplicando il capitale necessario all'esercizio per il tasso d'interesse calcolatorio ai sensi dell'articolo 70.

⁴ Gli attesi redditi, risultanti segnatamente dalla vendita delle garanzie di origine, sono da dedurre dai costi.

⁵ I costi di produzione si calcolano per il periodo di utilizzazione restante (art. 71) e devono essere indicati annualmente come contributi assoluti dei costi sostenuti.

⁶ Essi vengono capitalizzati con il tasso d'interesse calcolatorio ai sensi dell'articolo 70.

Art. 68 Prezzo di mercato capitalizzato e reddito di mercato conseguibili

¹ Il prezzo di mercato capitalizzato conseguibile si calcola sulla scorta dello scenario del prezzo ai sensi del capoverso 2 e sul tasso d'interesse calcolatorio ai sensi dell'articolo 70.

² L'UFE allestisce lo scenario del prezzo su base oraria, lo aggiorna annualmente e lo mette a disposizione dei gestori.

³ Il reddito di mercato conseguibile si calcola per ogni anno del periodo di utilizzazione restante dal prezzo di mercato capitalizzato conseguibile moltiplicato per la produzione netta prevista. Il calcolo deve poggiare su un profilo di produzione ottimizzato in termini economici. Alla base degli impianti con una potenza massima di 10 MW possono essere impiegati profili di produzione standard.

Art. 69 Maggiori costi non ammortizzabili

¹ I maggiori costi non ammortizzabili ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 LEn si calcolano per il periodo di utilizzazione restante come differenza tra i costi di produzione capitalizzati annuali e i redditi di mercato annuali conseguibili.

² Negli ampliamenti degli impianti esistenti è rilevante l'ulteriore reddito di mercato risultante dall'ampliamento.

³ Nei rinnovamenti degli impianti esistenti è rilevante il reddito di mercato conseguibile dall'intera produzione netta dell'impianto.

Art. 70 Tasso d'interesse calcolatorio

Il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determina, fatte salve le deroghe menzionate nell'allegato 3, sulla scorta dell'articolo 13 capoverso 3 lettera b e capoverso 3^{bis} in combinato disposto con l'allegato 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008¹⁰ sull'approvvigionamento elettrico (OAEI).

Art. 71 Periodo di utilizzazione restante

Per determinare il periodo di utilizzazione restante si fa riferimento al periodo di utilizzazione dell'elemento costituente appena incorporato che presenta il periodo di utilizzazione più lungo ai sensi della tabella del periodo di utilizzazione di cui all'allegato 2.2.

Capitolo 6: Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa**Sezione 1: Requisiti per il diritto****Art. 72** Definizioni

¹ Per impianti d'incenerimento dei rifiuti (IIR) ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEn si intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti ai sensi dell'articolo 31 e 32 dell'ordinanza del 1° gennaio 2016 sui rifiuti¹¹.

⁸ RS 814.20

⁹ RS 923.0

¹⁰ RS 734.71

¹¹ RS 814.600

² Per impianti a gas di depurazione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti comunali di depurazione delle acque reflue, indipendentemente dal fatto se in tali impianti vengono fatti fermentare anche cosubstrati.

³ Per centrali elettriche a legna d'importanza regionale ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per la produzione di elettricità a legna che presentano una potenza elettrica massima di 3 MW.

Art. 73 Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

¹ L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole quando mediante misure edili la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.

² Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d'investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

- a. 15 milioni di franchi negli IIR;
- b. 250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione;
- c. 600 000 franchi nelle centrali elettriche a legna d'importanza regionale.

Art. 74 Requisiti energetici minimi

¹ I requisiti energetici minimi sono determinati nell'allegato 2.3.

² In caso di rinnovamenti considerevoli, a seguito del rinnovamento l'impianto deve produrre la stessa quantità di energia di prima.

Sezione 2: Importi

Art. 75 Importi per i contributi d'investimento

¹ L'UFE determina il contributo d'investimento individualmente per ciascun impianto ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 LEne.

² Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili.

³ IL DATEC verifica tale importo almeno ogni cinque anni. In caso di mutamenti considerevoli delle circostanze esso chiede al Consiglio federale di adeguarlo.

Art. 76 Contributo massimo

Il contributo d'investimento non deve eccedere i seguenti importi:

- a. 6 milioni di franchi negli IIR;
- b. 1,5 milioni di franchi negli impianti a gas di depurazione;
- c. 3,75 milioni di franchi nelle centrali elettriche a legna d'importanza regionale.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 77 Ordine di presa in considerazione

¹ È rilevante ai fini della presa in considerazione di un progetto la data di inoltro della domanda.

² Se non tutte le domande inoltrate in uno stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti con la maggiore produzione supplementare di elettricità.

Art. 78 Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui essi non soddisfino manifestamente i requisiti per il diritto.

² L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di inoltro della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 79 Domanda

¹ La domanda ai fini dell'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere inoltrata all'UFE.

² Essa può essere inoltrata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione cresciuta in giudicato, o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti ai sensi dell'allegato 2.3.

Art. 80 Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili considerando i maggiori costi non ammortizzabili previsti;
- b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
- c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- d. il piano di pagamento ai sensi dell'articolo 85;
- e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 81 Notifica di messa in esercizio

L'obbligo di inoltrare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall'articolo 59.

Art. 82 Notifica della conclusione dei lavori

¹ Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre inoltrare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

² Questa deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili;
- c. la notifica della produzione netta del primo anno d'esercizio completo.

Art. 83 Proroga dei termini

La proroga dei termini per la messa in esercizio e l'inoltro della notifica di conclusione dei lavori è retta per analogia dall'articolo 61.

Art. 84 Determinazione definitiva del contributo d'investimento

¹ Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l'UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.

² I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base della produzione netta media annua notificata, dell'attuale scenario dei prezzi e dell'attuale tasso d'interesse calcolatorio.

³ Sulla base dell'esito della verifica ai sensi del capoverso 1 e del calcolo ai sensi del capoverso 2 viene determinato l'ammontare definitivo del contributo d'investimento.

⁴ Se la produzione netta annuale è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d'investimento può essere ridotto adeguatamente.

Art. 85 Versamento scaglionato del contributo d'investimento

¹ Il contributo d'investimento viene versato in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nella garanzia di principio ai sensi dell'articolo 80 (piano di pagamento).

³ La prima tranche può essere versata non prima dell'inizio dei lavori. Se ai sensi dell'articolo 36 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio ai sensi dell'articolo 80.

⁴ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio in virtù dell'articolo 80.

Sezione 5: Criteri di calcolo**Art. 86** Costi d'investimento computabili

Sono computabili per analogia i costi d'investimento ai sensi dell'articolo 65.

Art. 87 Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

- a. che sono stati generati prima della garanzia di principio e dell'autorizzazione dell'inizio anticipato dei lavori dell'UFE ai fini della costruzione degli elementi dell'impianto;
- b. per gli elementi d'impianto destinati al trattamento termico dei rifiuti;

- c. per gli elementi d'impianto destinati al trattamento delle acque reflue;
- d. per gli elementi d'impianto destinati alla preparazione di combustibile o all'esercizio di una rete di teleriscaldamento.

Art. 88 Costi di produzione capitalizzati

¹ I costi di produzione si compongono di:

- a. costi d'investimento computabili;
- b. costi per l'esercizio dell'impianto, la manutenzione nonché gli altri costi d'esercizio;
- c. reinvestimenti;
- d. costi del capitale.

² I costi ai sensi del capoverso 1 lettera b vengono computati complessivamente il 2 per cento dei costi d'investimento all'anno.

³ I costi del capitale si calcolano moltiplicando il capitale necessario all'esercizio per il tasso d'interesse calcolatorio ai sensi dell'articolo 91.

⁴ I redditi previsti, risultanti segnatamente dalla vendita delle garanzie di origine, devono essere dedotti dai costi.

⁵ Nelle centrali elettriche a legna d'importanza regionale vengono inoltre presi in considerazione le imposte dirette e i costi dell'energia, dedotti gli introiti derivanti dalla vendita di calore in qualità di costi ricorrenti.

⁶ I costi di produzione si calcolano per il periodo di utilizzazione restante (art. 92) e devono essere indicati annualmente come contributi assoluti dei costi generati.

⁷ Essi vengono capitalizzati con tasso d'interesse calcolatorio ai sensi dell'articolo 91.

Art. 89 Prezzo di mercato capitalizzato e reddito di mercato conseguibili

¹ Il prezzo di mercato capitalizzato conseguibile si calcola sulla scorta dello scenario del prezzo ai sensi del capoverso 2 e sul tasso d'interesse calcolatorio ai sensi dell'articolo 91.

² L'UFE allestisce lo scenario del prezzo su base oraria, lo aggiorna annualmente e lo mette a disposizione dei gestori.

³ Il reddito di mercato conseguibile si calcola per ogni anno del periodo di utilizzazione restante dal prezzo di mercato capitalizzato conseguibile moltiplicato per la produzione netta prevista.

Art. 90 Maggiori costi non ammortizzabili

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 LEne è retto per analogia dall'articolo 69.

Art. 91 Tasso d'interesse calcolatorio

Per il calcolo e la comunicazione del tasso d'interesse calcolatorio si applica per analogia l'articolo 70.

Art. 92 Periodo di utilizzazione restante

Per determinare il periodo di utilizzazione restante si fa riferimento al periodo di utilizzazione dell'elemento costituente appena incorporato che presenta il periodo di utilizzazione più lungo ai sensi della tabella del periodo di utilizzazione di cui all'allegato 2.3.

Capitolo 7: Premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni**Art. 93** Dettagli relativi al diritto

¹ Il premio di mercato non spetta agli aventi diritto al premio di mercato soltanto per i grandi impianti idroelettrici, che da soli presentano una potenza superiore a 10 MW, bensì anche per un'unione di impianti, quando in tale unione tutti i singoli impianti sono collegati sul piano idraulico, ottimizzati insieme e i costi di produzione complessivi non sono coperti.

² Non sussiste uno spostamento del rischio alle imprese di approvvigionamento elettrico ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 LEne, quando l'acquisizione di elettricità si basa su contratti la cui durata ammonta a meno di tre anni o che sono stati stipulati dopo il 1° gennaio 2016. L'impresa di approvvigionamento elettrico non ha alcun diritto al premio di mercato.

³ Per un proprietario che non è un'impresa di approvvigionamento elettrico, ma che in virtù di tali contratti acquista elettricità, è applicabile per analogia il capoverso 2.

Art. 94 Reddito di mercato

¹ Dal profilo del reddito viene preso in considerazione soltanto il ricavo derivante dalla vendita di elettricità sul mercato (reddito di mercato). Non sono presi in considerazione gli altri redditi, in particolare i ricavi per le prestazioni del sistema e le garanzie di origine.

² Il reddito di mercato viene determinato sulla base del prezzo di mercato per ogni singolo impianto idroelettrico di grandi dimensioni sulla scorta del profilo percorso con quest'ultimo. Nel caso di impianti la cui elettricità viene distribuita a più aventi diritto al premio di mercato è determinante il profilo corrispondente alla loro quota e percorso per loro.

³ Per prezzo di mercato s'intende anche per l'elettricità negoziata fuori borsa il prezzo spot orario per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso mensile in franchi svizzeri.

⁴ In un impianto inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità, si applica come reddito di mercato il tasso di remunerazione che corrisponde alla quota dell'impianto all'unione (art. 93 cpv. 1).

Art. 95 Costi di produzione e altri costi

¹ Come costi di produzione vengono presi in considerazione soltanto i costi d'esercizio e i costi calcolatori del capitale direttamente necessari per una produzione efficiente. Non sono presi in considerazione altri costi, in particolare gli oneri per le prestazioni di servizio globali e le imposte sull'utile, nella misura in cui effettivamente non è stato generato un utile, ma l'imposta è comunque dovuta in chiave fissa sulla base di un accordo e non vincolata all'utile.

² Per i costi del capitale è determinante il tasso d'interesse calcolatorio ai sensi dell'articolo 70.

³ Inoltre, l'UFE può determinare più precisamente i costi d'esercizio e del capitale, gli ammortamenti inclusi, in una direttiva. Esso può ammettere alla computazione con la direttiva o nel singolo caso anche costi motivati in modo particolare.

⁵ Se l'elettricità proviene da un grande impianto idroelettrico per il quale il gestore ha ottenuto un contributo d'investimento ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera b LEne, l'ammortamento e i tassi diminuiscono proporzionalmente.

Art. 96 Deduzione per il servizio universale

¹ Gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale, devono includere per il calcolo della deduzione aritmetica per il servizio universale (art. 31 cpv. 1 LEne) l'intero loro potenziale di vendita nell'ambito del servizio universale.

² In sede di tale deduzione, essi possono effettuare una deduzione rettificata per il servizio universale (art. 31 cpv. 2 LEne). Essi la generano, riducendo la prima deduzione dell'elettricità derivante da energie rinnovabili che vendono a titolo di servizio universale (quantità di energia rinnovabile). Una tale riduzione non è consentita quando si tratta di elettricità che

- a. viene sostenuta finanziariamente nel sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità o in altro modo;
- b. non proviene da impianti propri, salvo che l'acquisizione si basi su contratti pluriennali e stipulati prima del 1° gennaio 2016.

³ Chi nel portafoglio si avvale di elettricità proveniente da più grandi impianti idroelettrici non può effettuare una media ponderata sulla quantità dei costi di produzione non coperti. Invece il premio di mercato spetta agli aventi diritto per impianto per l'ammontare della loro quota di premi di mercato. Quest'ultima viene determinata come quoziente risultante:

- a. dalla differenza dell'intera elettricità derivante dai grandi impianti idroelettrici con i costi di produzione non coperti nel portafoglio e dalla deduzione applicata del servizio universale (cpv. 1 o cpv. 2); e
- b. dall'intera elettricità derivante dai grandi impianti idroelettrici con i costi di produzione non coperti nel portafoglio.

⁴ Se un avente diritto al premio di mercato ottenesse complessivamente con il premio di mercato calcolato in tale modo e le vendite di elettricità dagli impianti pertinenti nell'ambito del servizio universale un importo maggiore rispetto a quanto sarebbe necessario alla copertura dei costi di produzione, il premio di mercato si riduce fino all'importo con il quale tale copertura viene raggiunta nel complesso.

Art. 97 Considerazione in chiave imprenditoriale nei casi con servizio universale

¹ Se un'impresa, la quale è parte di un'impresa di approvvigionamento elettrico, i cui settori, in particolare la produzione, la gestione della rete e il servizio universale sono suddivisi in unità autonome sul piano giuridico, ha diritto al premio di mercato, deve farsi computare il potenziale del servizio universale delle altre unità.

² Le unità autonome sul piano giuridico che costituiscono un settore di un'impresa di approvvigionamento elettrico possono vendere l'elettricità proveniente dai grandi impianti idroelettrici ai costi di produzione nell'ambito del servizio universale (articolo 31 capoverso 2 LEne) anche quando non esse stesse, bensì un'altra unità dell'impresa è autorizzata a beneficiare del premio di mercato. A chi non è vincolato dal profilo aziendale in tale modo a un avente diritto al premio di mercato, ma per esempio soltanto in virtù dell'appartenenza al gruppo, non spetta tale diritto.

Art. 98 Domanda

¹ Gli aventi diritto al premio di mercato devono inoltrare la loro domanda all'UFE entro il 31 maggio dell'anno che segue quello per il quale hanno richiesto il premio di mercato.

² La domanda deve comprendere tutta l'elettricità nel portafoglio per cui si ha diritto a un premio di mercato e indicare:

- a. quanta elettricità proviene da quali impianti;
- b. i profili percorsi all'ora per ogni impianto;
- c. i costi computabili per impianto basati su un conto d'esercizio;
- d. in caso di un eventuale impianto inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità: la sua quota di produzione all'unione degli impianti, incluso il profilo percorso ogni ora;
- e. il diritto al premio di mercato.

³ Nei casi con servizio universale, gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale, eventualmente sostenuti dalle unità aziendali legate a essi, indicano inoltre:

- a. il potenziale di servizio universale;
- b. la deduzione applicata per il servizio universale (art. 96 cpv. 1 o 2);
- c. la quantità di energie rinnovabili (Art. 96 cpv. 2);
- d. la vendita effettiva a titolo di servizio universale per impianto;
- e. in caso di più impianti: indicazioni relative agli effetti dei ricavi dal servizio universale insieme al premio di mercato sulla copertura dei costi di produzione (art. 96 cpv. 4).

⁴ I gestori degli impianti forniscono tempestivamente una ripartizione per gli aventi diritto al premio di mercato a loro legati indicante quali quote della loro produzione sono stati destinati a chi. Gli aventi diritto al premio di mercato inoltrano tale ripartizione insieme

alla domanda. Su richiesta, essi devono consentire all'UFE di prendere visione dei dati d'esercizio dell'impianto, anche dopo la conclusione della procedura e inoltrare documenti determinanti per il premio di mercato. I proprietari, i gestori dell'impianto e le unità d'impresa collegate li sostengono in tale compito. L'UFE, all'occorrenza, può attenersi direttamente a tali attori.

Art. 99 Procedura all'UFE

¹ Nella decisione in cui determina il premio di mercato, se del caso l'UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.

² Se nell'insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 38 cpv. 2 OEn¹²), l'UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale. Se esso non riduce il premio già con la decisione iniziale, bensì lo corregge successivamente, per esempio dopo la conclusione di altri casi, lo fa parimenti con una decisione.

³ Esso versa i premi possibilmente nell'anno in cui è stata inoltrata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.

⁴ La ElCom sostiene l'UFE nell'esecuzione, fornendo in particolare i dati relativi al servizio universale di cui si avvale. Essa controlla in coordinazione con l'UFE se gli aventi diritto non vendono l'elettricità per la quale ottengono un premio di mercato anche nell'ambito del servizio universale. L'UFE sostiene tali controlli con i dati necessari, nella misura in cui ne disponga.

Art. 100 Restituzioni

¹ In un secondo tempo l'UFE può effettuare le pertinenti verifiche. I beneficiari di un premio di mercato, i proprietari e le unità aziendali collegate devono mettere a disposizione dell'UFE, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari.

² Se dalle verifiche risulta che qualcuno, segnatamente a causa di indicazioni scorrette, ha indebitamente ottenuto un premio di mercato o un premio di mercato eccessivamente elevato, l'UFE dispone la restituzione del premio ottenuto in eccesso di tutti gli anni passati fino a cinque anni dall'ultimo versamento (art. 30 cpv. 3 legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi¹³).

Capitolo 8: Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati alla Direzione generale delle dogane, controlli e provvedimenti

Art. 101 Valutazione

¹ L'UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del fondo per il supplemento di rete e della verifica dell'efficacia degli strumenti di promozione.

² Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto e nella notifica di messa in esercizio.

³ Esso può peraltro utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell'elettricità prodotta, l'ammontare dei contributi di promozione versati nonché l'ammontare dei costi d'esecuzione.

⁴ Esso può pubblicare i risultati delle valutazioni.

⁵ L'Organo d'esecuzione mette a disposizione dell'UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.

Art. 102 Pubblicazione

¹ Indipendentemente dalle dimensioni di un impianto, l'UFE pubblica i seguenti dati relativi agli impianti per i quali viene versata una promozione ai sensi della presente ordinanza:

- a. il nome o la ditta del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. i vettori energetici impiegati;
- c. la categoria e la tipologia degli impianti;
- d. la potenza prima e dopo l'investimento;
- e. l'ammontare del contributo di promozione;
- f. la data della domanda;
- g. la data di messa in esercizio.

² In merito agli impianti che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità, l'UFE pubblica inoltre la quantità dell'elettricità remunerata e la durata di remunerazione.

³ Riguardo al premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici, l'UFE pubblica il nome o la ditta dei destinatari del premio di mercato e per ogni destinatario:

- a. l'ammontare complessivo del premio di mercato;
- b. il numero di impianti per i quali ottiene un premio di mercato;
- c. la quantità di elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.

¹² RS 730.01

¹³ RS 616.1

Art. 103 Informazioni

¹ L'Organo d'esecuzione o l'UFE forniscono informazioni:

- a. al richiedente: sulla posizione del proprio progetto nella lista d'attesa;
- b. al Cantone: su tutti i progetti previsti e gli impianti situati sul suo territorio;
- c. al Comune: su tutti gli impianti in esercizio sul suo territorio.

² I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:

- a. essi stessi;
- b. uno dei loro enti; oppure
- c. una società nella quale detengono una partecipazione.

³ Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli Organi federali.

Art. 104 Trasmissione di dati alla Direzione generale delle dogane

L'UFE trasmette alla Direzione generale delle dogane i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l'esecuzione dell'ordinanza del 20 novembre 1996¹⁴ sull'imposizione degli oli minerali:

- a. nomi e indirizzi di persone fisiche e associazioni di persone o ditta e sede di persone giuridiche;
- b. indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene;
- c. indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene;
- d. indicazioni sull'elettricità e il calore generati a partire da carburanti e combustibili;
- e. indicazioni sull'impianto, in particolare i processi di produzione, capacità, potenza, grado di rendimento e data di messa in esercizio.

Art. 105 Controllo e provvedimenti

¹ L'UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati. A tale scopo può chiedere i documenti e le informazioni necessari, disporre verifiche ed effettuare indagini a campione. Esso esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

² Se dal controllo o dall'esame risulta che sono stati violati i requisiti legali, l'UFE o l'Organo d'esecuzione, ognuno nel proprio ambito di competenza, ordinano misure adeguate.

³ L'UFE è inoltre autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari per determinare una redditività eccessiva e a effettuare verifiche.

Capitolo 9: Disposizioni finali**Art. 106** Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della remunerazione secondo il diritto anteriore

Negli impianti che ottengono una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo il diritto anteriore, la remunerazione viene versata fino al 31 dicembre dell'anno in cui scade la durata della remunerazione.

Art. 107 Disposizione transitoria relativa allo smantellamento della lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione

Per i progetti che sono avanzati sulla lista d'attesa entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁵ sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto oppure negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, vale il seguente ordine di presa in considerazione:

- a. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2015: conformemente alla data di notifica,
- b. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2016: conformemente alla data di notifica.

Art. 108 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici

¹ Per gli impianti per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una remunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta altresì a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una remunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.

² Gli impianti con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100kW che erano notificati per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, vengono presi in considerazione secondo la data di inoltro della notifica di messa in esercizio.

¹⁵ RU 2016 4617

³ Per gli impianti, in cui la notifica per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 9. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda tesa a ottenere una remunerazione unica.

⁴ Per gli impianti che con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW erano notificati per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, occorre comunicare all'Organo d'esecuzione entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza raggiunge o supera presumibilmente i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza equivalente a 99,9 kW.

Art. 109 Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione diretta

¹ Dall'obbligo della commercializzazione diretta sono esclusi i gestori degli impianti nuovi con una potenza:

- a. inferiore a 500 kW nei primi due anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza;
- b. a partire da 500 kW nel primo anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Dall'obbligo della commercializzazione diretta sono inoltre esclusi i gestori di impianti ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 nel primo anno a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza (art. 72 cpv. 5 LEne).

Art. 110 Disposizione transitoria relativa al premio di mercato nel caso di impianti idroelettrici di grandi dimensioni

¹ Il premio di mercato può essere versato per la prima volta nel 2018 per le domande inoltrate per l'anno 2017 e per l'ultima volta nell'anno 2022 per le domande inoltrate per l'anno 2021.

² Del diritto di vendere effettivamente in tale settore e ai costi di produzione l'elettricità da smerciare nell'ambito del servizio universale (art. 31 cap. 3 LEne), gli aventi diritto possono fare uso la prima volta nell'anno 2018 per l'anno 2018 e per l'ultima volta nell'anno 2022 per l'anno 2022.

Art. 111 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

Nel nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris
Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità

1 Definizione degli impianti

- 1.1 Per impianto idroelettrico s'intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità a partire dalla forza idrica che utilizza il potenziale di un livello di pressione.
- 1.2 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

2 Tasso di remunerazione

- 2.1 Calcolo
- 2.1.1 Il tasso di remunerazione è composto da una remunerazione di base e, se sussistono i requisiti, da un bonus per le opere idrauliche o un bonus secondo i livelli di pressione o da entrambi i bonus.

- 2.1.2 Per il calcolo dei tassi per la remunerazione di base e il bonus per le opere idrauliche è determinante la potenza equivalente dell'impianto.

La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è stato messo in esercizio o disattivato, nella determinazione della potenza equivalente vengono detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto o dopo la sua disattivazione.

- 2.1.3 Il tasso per il bonus secondo i livelli di pressione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di dislivello di cui al numero 2.3.

2.2 Rimunerazione di base

- 2.2.1 I tassi per la remunerazione di base vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 2.2.2, 2.4.2 e 2.4.3.

- 2.2.2 Il tasso per la remunerazione di base ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di potenza a:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)	
	1.1.2013- 31.12.2016	dal 1.1.2017
≤30 kW	26,5	26,5
≤100 kW	17,8	17,8
≤300 kW	14,2	12,2
≤1 MW	10,9	8,9
≤10 MW	6,9	66

2.3 Bonus secondo il livello di pressione

Il tasso per il bonus secondo il livello di pressione ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di dislivello a:

Classe di dislivello (m)	Bonus (cent./kWh)
≤5	5,1
≤10	3,0
≤20	2,2
≤50	1,7
>50	1,1


2.4 Bonus per le opere idrauliche

- 2.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica, condotte forzate incluse, è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC¹⁶ o all'articolo 10 LFSP¹⁷ non sono computabili ai fini del bonus.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a 50 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza equivalente di 50 kW.

¹⁶ RS 814.20

¹⁷ RS 923.0



2.4.2 Il tasso per il bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza ammonta dopo il 1° gennaio 2013 a:

Classe di potenza	Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)	
	Messa in esercizio:	
	1.1.2013-31.12.2016	dal 1.1.2017
≤30 kW	5,6	5,6
≤100 kW	4	4
≤300 kW	3,3	2,6
>300 kW	2,8	1,4

2.5 Tasso di remunerazione massimo

Il tasso di remunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 32,4 cent./kWh.

2.6 Pagamenti parziali e calcolo

2.6.1 La remunerazione è calcolata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata.

2.6.2 Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

3 Durata della remunerazione

La durata di remunerazione è di 15 anni.

4 Procedura di presentazione delle domande

4.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome del gestore e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
- consenso dei proprietari fondiari;
- potenza meccanica media lorda;
- produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile;
- dislivello lordo in m;
- tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di impianto;
- i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche condotte forzate incluse;
- categoria del produttore.

4.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

4.2.1 Entro due anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 23), deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.

4.2.2 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 23), deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

- licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
- concessione;
- la notifica del progetto al gestore di rete e il suo parere al riguardo;
- eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda;
- data di messa in esercizio prevista.

4.3 Messa in esercizio

4.3.1 L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi entro sei anni dalla garanzia di principio (art. 23).

4.3.2 Gli impianti che secondo l'articolo 21 capoverso 3 lettera a sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono avanzati nella lista d'attesa, devono essere messi in esercizio al più tardi entro tre anni dopo la garanzia di principio (art. 23).

4.4 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. data di messa in esercizio;
- b. documenti attestanti gli effettivi costi d'investimento con la ripartizione sui componenti principali; vanno indicati separatamente in particolare i costi d'investimento per le opere idrauliche, condotte forzate incluse;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

5 Disposizione transitoria

- 5.1 Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno sia ottenuto per il loro impianto una decisione positiva sia inoltrato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, valgono sia per la durata di remunerazione sia per il calcolo della remunerazione le disposizioni determinanti al momento dell'inoltro della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto.
- 5.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁸ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata entro i seguenti termini:
 - a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, nella misura in cui il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
 - b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019, nella misura in cui il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

¹⁸ RU 2016 4617

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità

1 Definizione degli impianti

Un impianto fotovoltaico è composto di uno o più campi fotovoltaici, di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori sono distribuite su diversi fondi e si trovano prima di un unico punto di immissione, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l'una dall'altra.

2 Tasso di remunerazione

2.1 Calcolo del tasso di remunerazione

Il tasso di remunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.

2.2 Tassi di remunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di remunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)							
	Messa in esercizio							
	1.1.2013-31.12.2013	1.1.2014-31.3.2015	1.4.2015-30.9.2015	1.10.2015-31.3.2016	1.4.2016-30.9.2016	1.10.2016-31.3.2016	1.4.2017-30.9.2017	dal 1.1. 2018
≤100 kW	21,2	18,7	16,0	14,8	14,0	13,3	12,1	11,0
≤1000 kW	18,5	17,0	15,0	14,1	13,1	12,2	11,5	11,0
>1000 kW	17,3	15,3	14,8	14,1	13,2	12,2	11,7	11,0

3 Durata della remunerazione

La durata di remunerazione è di:

- a. in caso di messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013: 25 anni;
- b. in caso di messa in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017: 20 anni;
- c. in caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2018: 15 anni.

4 Procedura di presentazione delle domande

4.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto inclusa l'indicazione del numero di fondo e parcella;
- b. categoria dell'impianto;
- c. potenza pianificata;
- d. produzione annua prevista;
- e. consenso dei proprietari fondiari;
- f. categoria del produttore.

4.2 Messa in esercizio

L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi entro 12 mesi in seguito alla garanzia di principio (art. 23).

4.3 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. data di messa in esercizio;
- b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda;
- d. autenticazione dei dati dell'impianto.

5 Disposizione transitoria

- 5.1 Negli impianti che sono stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e per i quali entro il 31 luglio 2013 è stata emanata una decisione di inclusione nella lista d'attesa (art. 72 cpv. 4 LEn) il tasso di remunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 5.2.

5.2 Il tasso di remunerazione secondo categoria e classe di potenza ammonta, in caso di messa in esercizio entro il 31 dicembre 2012, a:

Categoria degli impianti	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)					
		Messa in esercizio					
		entro 31.12.2009	1.1.2010-31.12.2010	1.1.2011-31.12.2011	1.1.2012-29.2.2012	1.3.2012-30.9.2012	1.10.2012-31.12.2012
isolati	≤100 kW	42,4	34,8	28,9	26,6	26,2	20,9
	≤1000 kW	39,2	32,2	24,4	22,4	23,2	18,5
	>1000 kW	39,2	32,2	23,1	21,3	22,5	17,3
annessi	≤100 kW	51,1	41,9	35,0	32,2	28,6	22,7
	≤1000 kW	48,0	39,4	30,2	27,8	25,4	20,1
	>1000 kW	48,0	39,4	28,9	26,6	24,6	18,8
integrati	≤100 kW	56,6	46,4	39,1	36,0	32,8	27,9
	≤1000 kW	49,6	40,6	33,2	30,5	27,9	25,2
	>1000 kW	49,6	40,6	31,3	28,8	26,7	23,1

5.3 Categorie

- 5.3.1 Per impianti isolati s'intendono impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione, ad esempio impianti in giardini o su terreni incolti.
- 5.3.2 Per impianti annessi s'intendono impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità, ad esempio pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole.
- 5.3.3 Per impianti integrati s'intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.
- 5.4 Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo il numero 5.3, la remunerazione è calcolata secondo il valore medio dei tassi di remunerazione ponderato in base alla potenza.
- 5.5 Per gli impianti integrati con la notifica di messa in esercizio devono essere inoltrate foto che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi del numero 5.3.3.

Impianti a energia eolica nel sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità

1 Definizione degli impianti

Gli impianti a energia eolica sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

2 Categorie

- 2.1 Piccoli impianti eolici
Aerogeneratori con una potenza fino a 10 kW compresi.
- 2.2 Grandi impianti eolici
Aerogeneratori con una potenza superiore a 10 kW.

3 Tasso di remunerazione

3.1 Piccoli impianti eolici

Nei piccoli impianti eolici il tasso di remunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di remunerazione, a:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	21,5

3.2 Grandi impianti eolici

3.2.1 Rimunerazione di base

Nei grandi impianti eolici il tasso di remunerazione ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	21,5

3.2.2 Bonus per l'altitudine

I grandi impianti eolici ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre hanno diritto a un tasso di remunerazione maggiorato di 2,5 cent./ kWh (bonus per l'altitudine).

Per la determinazione dell'altitudine sul livello del mare di un impianto è determinante lo spigolo superiore del basamento.

3.2.2 Adeguamento del tasso di remunerazione dopo cinque anni

Nel caso di un grande impianto eolico dopo cinque anni si determina il reddito effettivo. Quest'ultimo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione elettrica misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete dei primi cinque anni d'esercizio. Il reddito effettivo viene confrontato con il reddito di riferimento del medesimo impianto di cui al numero 3.2.3:

- a. se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, il tasso di remunerazione viene subito ridotto a B cent./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione;
- b. se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della remunerazione di cui al numero 3.2.1 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di remunerazione ammonta a B cent./kWh fino alla fine della durata di remunerazione.

A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
A (per cento)	130
B (cent./kWh)	13,5
C (mesi)	1
D (per cento)	0,3

3.2.3 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo i numeri 3.2.4 e 3.2.5.

3.2.4 Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati al di sotto dei 1700 metri di altitudine sul livello del mare sono le seguenti:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	5,0 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull con valore di rugosità	k = 2,0 l = 0,1 m

- 3.2.5 Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre sono le seguenti:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	5,5 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull con valore di rugosità	k = 2,0 l = 0,03 m

- 3.2.6 Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013, è calcolato sulla base delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.4.
- 3.2.7 L'UFE disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

4 Durata di remunerazione

La durata di remunerazione è di 15 anni.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto con indicazione dell'altitudine sul livello del mare;
- consenso dei proprietari fondiari;
- potenza pianificata;
- produzione annua prevista;
- categoria del produttore.

5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

- 5.2.1 Nel caso di impianti soggetti all'EIA, entro due anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 23) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.

- 5.2.2 Al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 23) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

- licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
- la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
- eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda;
- data di messa in esercizio pianificata.

5.3 Messa in esercizio

- 5.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi entro sette anni dalla garanzia di principio (art. 23).

- 5.3.2 La messa in esercizio degli impianti che ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 lettera a sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono avanzati sulla lista d'attesa deve essere effettuata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 23).

5.4 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- designazione del tipo di impianto;
- potenza;
- altezza del mozzo;
- equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
- data di messa in esercizio;
- eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6 Disposizione transitoria

- 6.1 Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno sia ottenuto per il loro impianto una decisione positiva sia inoltrato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, vale una durata di remunerazione di 20 anni.
- 6.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁹ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata entro i seguenti termini:
- a. al più tardi 7 anni dopo la comunicazione della decisione positiva, nella misura in cui il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
 - b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019, nella misura in cui il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

¹⁹ RU **2016** 4617

Impianti geotermici nel sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità

1 Definizione degli impianti

Gli impianti geotermici sono composti di una parte sotterranea, segnatamente di una o più perforazioni, di un serbatoio, e pompe e di una parte fuori terra, segnatamente di un convertitore, di distribuzione di energia e relative componenti e servono alla produzione di elettricità e calore.

2 Categorie

2.1 Impianti geotermici idrotermali


Gli impianti geotermici idrotermali utilizzano per la produzione di elettricità e calore principalmente acqua calda naturale derivante dalle riserve geotermiche.

2.2 Impianti geotermici petrotermali

Gli impianti geotermici petrotermali devono stimolare a livello idraulico le riserve geotermiche per la produzione di elettricità e calore.

3 Requisiti minimi

3.1 Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente:



3.2 Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo con:

Coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per energia misurata alla testa del pozzo

Coefficiente di sfruttamento elettrico = elettricità prodotta divisa per energia misurata alla testa del pozzo

4 Tasso di remunerazione

4.1 Calcolo

Il tasso di remunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 4.2 e 4.3.

4.2 Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (cent./kWh)
≤ 5 MW	40,0
≤10 MW	36,0
≤20 MW	28,0
>20 MW	22,7

4.3 Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (cent./kWh)
≤ 5 MW	47,5
≤10 MW	43,5
≤20 MW	35,5
>20 MW	30,2

5 Durata di remunerazione

La durata di remunerazione è di 15 anni.

6 Procedura di presentazione delle domande

- 6.1 La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
 - consenso dei proprietari fondiari;
 - potenza nominale elettrica e termica;
 - produzione lorda e netta annua progettata (elettrica e termica);
 - sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
 - fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso;
 - categoria del produttore.
- 6.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
- 6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 23).
- 6.2.2 Essa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
 - la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
 - possibilità di raccordo per l'energia termica;
 - eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda;
 - data di messa in esercizio pianificata.
- 6.3 Messa in esercizio
- 6.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi entro sei mesi dalla garanzia di principio (art. 23).
- 6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 lettera a sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono avanzati sulla lista d'attesa, deve essere effettuata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione relativa all'assunzione provvisoria.
- 6.4 Notifica di messa in esercizio
- La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- data di messa in esercizio;
 - eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto;
 - attestazione da parte di Swisstopo che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l'elaborazione ai sensi della legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione²⁰.

7 Disposizione transitoria

- 7.1 Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno sia ottenuto per il loro impianto una decisione positiva sia inoltrato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, vale una durata di remunerazione di 20 anni.
- 7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016²¹ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata entro i seguenti termini:
- al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, nella misura in cui il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
 - al più tardi entro il 31 dicembre 2019, nella misura in cui il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

²⁰ RS 510.62

²¹ RU 2016 4617

Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità

1 Definizione degli impianti

Per impianto a biomassa s'intende qualsiasi impianto tecnico autonomo adibito alla produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono, in particolare:

- a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato;
- b. la conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici (primo stadio di conversione);
- c. la conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante impianto di cogenerazione (secondo stadio di conversione);
- d. il postrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2 Requisiti minimi

2.1 Requisiti minimi generali

2.1.1 Biomassa ammessa:

biomassa ai sensi dell'articolo 2 lettera b dell'ordinanza a condizione che non siano utilizzate materie di cui al numero 2.1.2.

2.1.2 Biomassa non ammessa:

- a. biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili;
- b. torba;
- c. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili destinati ad essere termovalorizzati negli impianti di incenerimento dei rifiuti;
- d. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua;
- e. prodotti tessili;
- f. gas di discarica;
- g. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque, nonché carburanti e combustibili biogeni per i quali il plusvalore ecologico è già stato indennizzato con attestazioni ai sensi della legge sul CO₂.


2.1.3 Il periodo di valutazione per i requisiti minimi generali è di tre mesi.

2.2 Requisiti energetici minimi

2.2.1 I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio.

2.2.2 Il periodo di valutazione è l'anno civile completo.

2.2.3 I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:



Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento globale si utilizza il potere calorifico inferiore H_u del combustibile impiegato.


Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione di energia elettrica divisa per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: calore sfruttato diviso per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.

2.2.4 Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling devono rispettare i seguenti requisiti energetici minimi:

a. Rendimento elettrico:

Il modulo di cogenerazione deve presentare un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:



b. Sfruttamento del calore:

1. gli impianti che possono richiedere il bonus agricolo secondo il numero 3.4 devono coprire solo il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili.
2. Nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso) deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore.

2.3 Requisiti ecologici minimi

2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti ecologici minimi è di tre mesi.

2.3.2 I biocarburanti devono soddisfare i requisiti che autorizzerebbero a beneficiare di un'agevolazione fiscale per i biocarburanti ai sensi dell'articolo 12b della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)²².

2.3.3 Se un biocarburante viene prodotto e impiegato direttamente in loco per la produzione di elettricità, al momento della messa in esercizio dell'impianto occorre un'autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane come azienda di produzione con diritto a un'agevolazione fiscale.

2.3.4 Se vengono impiegati biocarburanti per l'esercizio di un impianto di produzione di elettricità, al momento dell'assunzione della materia occorre per ciascun carburante da impiegare un numero di prova della Direzione generale delle dogane.

2.3.5 Se viene acquisito gas biogeno dalla rete di distribuzione del gas naturale, i requisiti ecologici minimi sono soddisfatti se il fornitore prova che la quantità di gas acquisita proviene dalla rete di distribuzione del gas naturale e che è stata interamente cancellata come gas biogeno dal servizio di clearing istituito nel settore pertinente.

3 Tasso di remunerazione

3.1 Calcolo del tasso di remunerazione

3.1.1 Il tasso di remunerazione è composto da una remunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, da un bonus di cui al punto 3.3 o 3.4.

3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la remunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto.

La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

3.1.3 I tassi della remunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4.

3.2 Rimunerazione di base

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso della remunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)
≤50 kW	28
≤100 kW	25
≤500 kW	22
≤5 MW	18,5
>5 MW	17,5

²² RS 641.61

3.3 Bonus per le centrali termoelettriche a legna

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, il tasso per il bonus per le centrali termoelettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per legna (cent./kWh)
≤50 kW	8
≤100 kW	7
≤500 kW	6
≤5 MW	4
>5 MW	3,5

3.4 Bonus per biomassa agricola

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato, se:

- viene impiegato concime di fattoria segnatamente letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati, e
- la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento, rispetto alla massa fresca.

3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:

Classe di potenza	Bonus agricolo (cent./kWh)
≤50 kW	18
≤100 kW	16
≤500 kW	13
≤5 MW	4,5
>5 MW	0

4. Trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale

4.1 Tasso di remunerazione

Il tasso di remunerazione per gas biogeno che viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, ammonta a $52 \cdot x^{-0.17}$ cent./kWh, dove x corrisponde alla potenza equivalente di cui al numero 3.1.2.

Il tasso di remunerazione ammonta al massimo a 26,5 cent./kWh.

4.2 Requisiti minimi

Occorre rispettare i seguenti requisiti minimi:

- Requisiti minimi di rendimento elettrico:
per il rendimento elettrico valgono i requisiti minimi di cui al numero 2.2.2.
- Requisiti di sfruttamento del calore:
la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore.
- Requisiti ecologici minimi:
per i requisiti ecologici minimi vale il numero 2.3.

5. Pagamenti parziali e calcolo

La remunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 7.1.

6. Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di 20 anni.

7. Procedura di presentazione delle domande

7.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condizioni;
- potenza nominale elettrica e termica;
- produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;
- tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;

- f. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;
- g. consenso dei proprietari fondiari.

7.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

7.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere inoltrata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 23).

7.2.2 Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
- b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
- c. eventuali modifiche rispetto al numero 7.1;
- d. data di messa in esercizio pianificata.

7.3 Messa in esercizio

7.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla garanzia di principio (art. 23).

7.3.2 La messa in esercizio degli impianti che ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 lettera a sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono avanzati sulla lista d'attesa, deve essere effettuata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 23).

7.4 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche rispetto al numero 7.1;
- b. data di messa in esercizio.

8 Disposizione transitoria

Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016²³ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata entro i seguenti termini:

- a. al più tardi 6 anni dopo la comunicazione della decisione positiva, nella misura in cui il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
- b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019, nella misura in cui il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

²³ RU 2016 4617

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sull'allegato 1.2 numero 1.

2 Tassi per la remunerazione unica

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

		Classe di po-Messa in esercizio tenza						
		1.1.2013- 31.12.2013	1.1.2014- 31.3.2015	1.4.2015- 30.9.2015	1.10.2015- 30.9.2016	1.10.2016- 31.3.2017	1.4.2017- 31.03.2018	dal 1.4.2018
Contributo di base (Fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600
Contributo legato alla potenza (Fr./kW)	<30 kW	1200	1050	830	610	610	520	460
	<100 kW	850	750	630	510	460	400	340
	≥100 kW							

2.2 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

		Classe di po-Messa in esercizio tenza		
		entro 31.12.2010	1.1.2011- 31.12.2011	1.1.2012- 31.12.2012
Contributo di base (Fr.)		3300	2650	2200
Contributo legato alla potenza (Fr./kW)	<30 kW	2100	1700	1400
	<100 kW	1700	1400	1100
	≥100 kW	1500	1200	980

2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

		Classe di po-Messa in esercizio tenza						
		1.1.2013- 31.12.2013	1.1.2014- 31.3.2015	1.4.2015- 30.9.2015	1.10.2015- 30.9.2016	1.10.2016- 31.3.2017	1.4.2017- 31.03.2018	dal 1.04.2018
Contributo di base (Fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Contributo legato alla potenza (Fr./kW)	<30 kW	1000	850	680	500	500	450	400
	<100 kW	750	650	530	450	400	350	300
	≥100 kW	700	600	530	450	400	350	300

2.4 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

		Classe di po-Messa in esercizio tenza		
		entro 31.12.2010	1.1.2011- 31.12.2011	1.1.2012- 31.12.2012
Contributo di base (Fr.)		2450	1900	1600
Contributo legato alla potenza (Fr./kW)	<30 kW	1850	1450	1200
	<100 kW	1500	1200	950
	≥100 kW	1300	1000	850

2.5 Il contributo legato alla potenza per gli impianti con potenza nominale ≥ 30 kW è calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza. Agli impianti integrati con potenza nominale ≥ 100 kW che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 per tutte le classi di potenza si applicano esclusivamente i tassi di remunerazione previsti per gli impianti annessi e isolati.

2.6 Gli impianti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 ottengono i contributi per gli impianti integrati, nella misura in cui essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.

3 Domanda per gli impianti di piccole dimensioni

La domanda per gli impianti di piccole dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto con l'indicazione del numero di fondo o di parcella;
- b. categoria dell'impianto;
- c. potenza;
- d. produzione annua prevista;
- e. consenso dei proprietari fondiari;
- f. categoria del produttore;
- g. data di messa in esercizio;
- h. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
- i. autenticazione dei dati dell'impianto;
- j. per impianti integrati: foto che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 7.
- k. per impianti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3: la dichiarazione che il gestore rinuncia alla remunerazione del contributo legato alla potenza per la potenza a partire da 100kW.

4 Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di grandi dimensioni

- 4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
 - a. indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto con l'indicazione del numero di fondo e di parcella;
 - b. categoria dell'impianto;
 - c. potenza pianificata;
 - d. produzione annua prevista;
 - e. consenso dei proprietari fondiari;
 - f. categoria del produttore;
- 4.2 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

 - a. data di messa in esercizio;
 - b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
 - c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda;
 - d. autenticazione dei dati dell'impianto;
 - e. per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31°dicembre 2013: foto che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 7.

Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto idroelettrico si basa sull'allegato 1.1 numero 1.

2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome dell'avente diritto e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
- b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- c. la prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque;
- d. potenza meccanica lorda media dell'acqua;
- e. potenza installata prima e dopo l'investimento;
- f. produzione elettrica prevista in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- g. profilo di produzione previsto di un anno medio relativo alla durata di utilizzo dell'impianto;
- h. dislivello lordo medio in m prima e dopo l'investimento;
- i. dislivello netto medio in m prima e dopo l'investimento;
- j. portata massima normale prima e dopo l'investimento;
- k. volume utile utilizzabile prima e dopo l'investimento;
- l. data di messa in esercizio prevista;
- m. in caso di ampliamenti e i rinnovamenti: documenti che illustrano che l'ampliamento o il rinnovamento è di misura considerevole;
- n. descrizione tecnica dell'impianto;
- o. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- p. un calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;

3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto:	anni:
Dighe in calcestruzzo, dighe in materiale sciolto	80
Traverse mobili, prese, dissabbiatori, canali a pelo libero	80
Griglie, sgrigliatori inclusi	40
Vie di derivazione, gallerie in pressione, pozzi piezometrici, pozzi in pressione	80
Cunicoli, caverne, canali per l'acqua di monte e di scarico, bacini di compensazione	80
Organi di chiusura (paratoie e valvole, valvole a farfalla e valvole a sfera)	40
Turbine, pompe	40
Elevatori e impianti ausiliari	30
Generatori, trasformatori	40
Sistema di controllo per centrali	15
Impianti a corrente elettrica per uso proprio e di emergenza	30
Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione	30
Batterie, impianti di protezione	20
Condotte ad alta e media tensione	50
Conche di navigazione	80
Impianti per la risalita e la discesa dei pesci	40
Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.)	60
Funivie	20
Stabili d'esercizio	40
Stabili amministrativi	50

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

1 Impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR)

1.1 Requisiti energetici minimi

Un contributo d'investimento viene accordato soltanto se l'impianto presenta un'efficienza energetica netta (EEN) equivalente almeno allo 0,65.

1.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- potenza elettrica installata (kW_{el}) prima e dopo l'investimento;
- produzione lorda di elettricità e calore (kWh);
- produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;
- data di messa in esercizio prevista;
- consenso dei proprietari fondiari.

1.3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto	anni
Correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, zona di convezione	15
Surriscaldatore	10
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento (2 elettriche, 1 a vapore), contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, eiettori, vaso di espansione di purga della caldaia, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, riduzione della pressione, sistema di condensatori e preriscaldamento dell'acqua di alimento, gru del locale dedicato alle turbine, allacciamento a corrente forte, generatore d'emergenza	25
Tecnica di gestione (EMSR)	15

2 Impianti a gas di depurazione

2.1 Requisiti energetici minimi

La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo.

Il modulo di cogenerazione deve presentare un rendimento elettrico minimo conformemente al diagramma nell'allegato 1.5 numero 2.2.4 lettera a.

2.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- potenza elettrica installata (kW_{el}) prima e dopo l'investimento;
- produzione elettrica prevista per anno civile prima e dopo l'investimento;
- un calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;
- data di messa in esercizio prevista;
- numero di abitanti equivalenti dell'impianto di depurazione;
- consenso dei proprietari fondiari.

2.3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto	anni
Stabile gasometro, elemento dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte	25

Centrali termoelettriche a blocco incl. raffreddamento d'emergenza	10
Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l'aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione di silossano	15
Tecnica di gestione (EMSR)	15

3 Centrali elettriche a legna d'importanza regionale

3.1 Requisiti energetici minimi

Per le centrali termo-elettriche a blocco valgono i requisiti energetici minimi di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.4 e per i cicli di vapore quelle di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.3.

3.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- indicazioni relative all'impianto, segnatamente il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- potenza elettrica installata (kW_{el}) prima e dopo l'investimento;
- produzione lorda di elettricità e calore (kWh);
- produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- un calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;
- data di messa in esercizio prevista;
- consenso dei proprietari fondiari.

3.3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo d'utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto	anni
Parti dello stabilimento, silo, gru	25
Impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell'aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, trattamento dei fumi, ORC, caldaie a gassificazione di legna	15
Surriscaldatore	10
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento, contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di condensatori, preriscaldamento dell'acqua di alimento, allacciamento a corrente forte	25
	15

Determinazione del costo medio ponderato del capitale**1 Deroga al numero 1.1 allegato 1 OAEl**

Il costo del capitale proprio e il costo del capitale di terzi sono ponderati ciascuno nella misura del 50 per cento.

2 Deroga al numero 2.4 allegato 1 OAEl

La determinazione avviene ogni anno entro la fine del mese di marzo e vale:

- a. nei contributi d'investimento per l'anno in corso;
- b. nel premio di mercato per l'anno precedente.

3 Deroga al numero 5 allegato 1 OAEl

3.1 Il coefficiente di leva finanziaria corrisponde a una quota del capitale complessivo pari al 50 per cento per il capitale proprio e al 50 per cento per il capitale di terzi.

3.2 I valori beta del «peer group» vengono rilevati settimanalmente per un arco di tempo di due anni.

3.3 Al beta unlevered si applicano i seguenti valori forfettari:

- a. minore di 0,25: 0,2;
- b. uguale o maggiore di 0,25 e minore di 0,35: 0,3;
- c. uguale o maggiore di 0,35 e minore di 0,45: 0,4;
- d. uguale o maggiore di 0,45 e minore di 0,55: 0,5;
- e. uguale o maggiore di 0,55 e minore di 0,65: 0,6;
- f. uguale o maggiore di 0,65 e minore di 0,75: 0,7;
- g. uguale o maggiore di 0,75 e minore di 0,85: 0,8;
- h. uguale o maggiore di 0,85: 0,9.

3.4 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione, sono: 0,25, 0,35, 0,45, 0,55, 0,65, 0,75 e 0,85.

4 Deroga al numero 7 allegato 1 OAEl

4.1 Alla somma del supplemento di solvibilità e dei costi di emissione e di acquisizione si applicano i seguenti valori forfettari:

- a. minore dello 0,625 per cento: 0,50 per cento;
- b. uguale o maggiore dello 0,625 e minore dello 0,875 per cento: 0,75 per cento;
- c. uguale o maggiore dello 0,875 e minore dell'1,125 per cento: 1,00 per cento;
- d. uguale o maggiore dell'1,125 e minore dell'1,375 per cento: 1,25 per cento;
- e. uguale o maggiore dell'1,375 e minore dell'1,625 per cento: 1,50 per cento;
- f. uguale o maggiore dell'1,625 e minore dell'1,875 per cento: 1,75 per cento;
- g. uguale o maggiore dell'1,875 e minore del 2,125 per cento: 2,00 per cento;
- h. uguale o maggiore del 2,125 e minore del 2,375 per cento: 2,25 per cento;
- i. uguale o maggiore del 2,375 e minore del 2,625 per cento: 2,50 per cento;
- j. uguale o maggiore del 2,625 per cento: 2,75 per cento.

4.2 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione, sono 0,625, 0,875, 1,125, 1,375, 1,625, 1,875, 2,125, 2,375 e 2,625 per cento.